



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili



CONSIGLIO
NAZIONALE
DEL
NOTARIATO

ACCORDO DI COLLABORAZIONE ai sensi dell'art. 15 Legge n. 241/1990

TRA

il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (di seguito, anche solo Consiglio Nazionale o CNDCEC), con sede in Roma, Piazza della Repubblica, 59 - CF e P.IVA 09758941000, legalmente rappresentato dal Presidente prof. dott. Elbano de Nuccio, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente

E

il Consiglio Nazionale del Notariato (di seguito, anche solo "Notariato" o "CNN"), con sede legale in Roma, Via Flaminia, 160 - Codice fiscale e partita IVA 80052590587, legalmente rappresentato dal Presidente Notaio dott. Giulio Biino domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente

nel prosieguo, congiuntamente indicate come "Parti"

PREMESSO CHE:

- il Consiglio Nazionale, ai sensi del Decreto 4 maggio 2012 emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero di Giustizia, è stato dichiarato competente all'inoltro delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo effettuate dagli Iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, secondo quanto previsto dall'articolo 37, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
- al fine di dare seguito a quanto disposto nel citato Decreto, il Consiglio Nazionale ha stipulato, in data 23 dicembre 2016, apposito Protocollo d'intesa con l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) per l'individuazione delle modalità e delle specifiche tecniche secondo cui effettuare tale inoltro da parte dei propri Iscritti;
- a tal fine il Consiglio Nazionale ritiene necessario accertare l'esistenza di eventuali software già in uso presso altre pubbliche Amministrazioni impiegati per l'inoltro all'UIF delle SOS;

RILEVATO che il Consiglio Nazionale del Notariato effettua - utilizzando il software ArSOS - l'inoltro a UIF delle SOS effettuate dai propri Iscritti e, in ragione dell'efficacia del sistema adottato, è stato ufficialmente inserito tra le istituzioni cardine per la lotta alla corruzione e al riciclaggio;

PRESO ATTO dell'adeguatezza dell'applicativo ArSOS in uso presso il CNN, nonché della conformità dello stesso ai requisiti richiesti da AgID per l'iscrizione alla piattaforma *Cloud Marketplace*;

PRESO ATTO, altresì, della necessità di sostituzione del software As-SOS, tenuto conto della sopravvenuta non conformità dello stesso ai requisiti richiesti da AgID per l'iscrizione alla piattaforma *Cloud Marketplace*;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., che stabilisce espressamente all'art. 15 che: "Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";

CONSIDERATO CHE:

- un'autorità pubblica può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre amministrazioni, in alternativa allo svolgimento di procedure di evidenza pubblica di scelta del contraente, cui affidare talune attività, purché l'accordo fra amministrazioni preveda un'effettiva cooperazione fra i due enti senza prevedere un compenso e senza porre un prestatore privato in una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti;
- il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ed il Consiglio Nazionale del Notariato hanno l'interesse comune a sviluppare ed ulteriormente implementare gli applicativi per la segnalazione in forma anonima di operazioni sospette, procedendo con l'inoltro a UIF delle SOS effettuate dai propri Iscritti e, quindi, favorendo l'ampliamento della platea dei segnalanti;
- il CNDCEC ed il CNN hanno l'interesse comune a sviluppare, attraverso azioni sinergiche interprofessionali, la cultura della legalità, promuovendo, anche congiuntamente, azioni di informazione e formazione sull'applicazione delle regole tecniche e sull'evolversi della normativa antiriciclaggio;
- gli interessi sopra individuati, nella unitarietà delle azioni che concorrono a raggiungerli, possono qualificarsi come interessi comuni ai sensi del richiamato art. 15 della Legge n. 241/90;
- la cooperazione è finalizzata alla realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle Parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici;

tutto ciò visto, premesso e considerato le Parti, così come sopra costituite, concordano quanto segue.

Art. 1 - Disposizioni generali

1. Le premesse, gli atti ed i documenti richiamati costituiscono parte integrante del presente Accordo e hanno valore giuridicamente vincolante tra le Parti che dichiarano espressamente di averne piena e completa conoscenza.

Articolo 2- Finalità

1. Le Parti, conformemente a quanto previsto dall'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 nonché dall'articolo 69 del Decreto Legislativo 3 marzo 2005, n. 82, con il presente Accordo intendono coordinare l'esercizio di funzioni proprie, mediante reciproca collaborazione, in un'ottica di semplificazione dell'attività amministrativa, nell'obiettivo comune di fornire il servizio di inoltro delle SOS degli Iscritti nell'Albo dei Notai e nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, conformemente a quanto previsto dall'articolo 37, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dal Decreto Ministero Economia e Finanze 27 febbraio 2009 e dal Decreto Ministero Economia e Finanze 4 maggio 2012.

2. Le Parti convengono che l'attuazione del presente Accordo è ispirata al principio della reciprocità per rendere disponibili le risorse di ognuno, sia in termini finanziari che umani, per una completa e integrata attuazione degli obiettivi di cui al presente Accordo, in una logica sistemica ed unitaria delle esigenze espresse e nel rispetto delle singole specificità e competenze istituzionali, nonché nel rispetto del principio di leale collaborazione.

Articolo 3 - Oggetto ed attività

1. Con il presente accordo di collaborazione il CNN concede in uso gratuito al CNDCEC, ai sensi dell'articolo 69 e ss. del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) il software ArSOS per l'inoltro all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) istituita presso la Banca d'Italia delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (SOS) effettuate dagli Iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili secondo quanto previsto dall'articolo 37, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

2. Per la realizzazione di quanto convenuto in forza del presente Accordo, le Parti provvedono, anche progressivamente nel tempo, alle seguenti attività:

- customizzazione dell'applicativo ArSOS per gli iscritti del CNDCEC;
- sviluppo ed implementazione di moduli di automazione dell'applicativo ArSOS;
- attività di informazione-formazione sull'uso dell'applicativo;
- attività di formazione-informazione sulla cultura della legalità e sullo sviluppo della normativa antiriciclaggio.

3. Per la compiuta realizzazione di quanto previsto in forza del presente Accordo, le Parti definiscono congiuntamente gli aspetti tecnici e gli oneri economici a carico di ciascuna delle Parti in apposite Schede tecnico-operative riferite a contesti omogenei di attività per caratteristiche tecniche o funzionali ovvero per ambiti temporali di realizzazione. Le schede tecnico-operative, contenenti il dettaglio della tipologia e dei contenuti degli interventi tecnici programmati, ovvero delle altre attività convenute, la relativa tempistica e i corrispondenti oneri economici, sono elaborate dai referenti tecnici di rispettiva pertinenza. Con la validazione congiunta dei Responsabili per l'attuazione del presente accordo di cui all'art.6, le schede tecnico-operative concorrono a definire nel dettaglio i contenuti specifici degli obblighi di adempimento a carico di ciascuna parte ai sensi del presente Accordo.

Articolo 4 - Impegni delle Parti

1. Le Parti s'impegnano nello svolgimento dell'attività di propria competenza per sé, i propri dipendenti, collaboratori e consulenti a rispettare gli obblighi indicati nel presente Accordo, ad utilizzare forme di collaborazione e stretto coordinamento per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi individuati con il presente atto e a rimuovere ogni eventuale elemento ostativo alla compiuta realizzazione di quanto convenuto, all'uopo avvalendosi delle rispettive strutture e risorse nel rispetto della normativa vigente, promuovendo lo scambio di informazioni utili a realizzare le attività di cui all'articolo 3.

2. Le Parti si impegnano ad assicurare che le attività indicate nelle schede tecnico-operative si svolgano con continuità per il periodo concordato e si impegnano a dare immediata comunicazione delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

3. Ciascuna delle Parti è esonerata da ogni responsabilità derivante da eventuali danni che venissero causati dall'altra Parte nell'ambito delle attività di cui al presente Accordo.

Articolo 5 – Efficacia e durata

1. L'efficacia dell'Accordo è stabilita in quattro anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, con possibilità di tacito rinnovo per ulteriori quattro anni, salvo manifestazione di diversa volontà esplicita da una delle Parti da comunicare a mezzo PEC con preavviso di almeno 120 (centoventi) giorni.

2. Ciascuna Parte, per gravi e comprovati motivi, può recedere dal presente Accordo di collaborazione con un preavviso da comunicare a mezzo PEC con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. In tale caso, sarà riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute sino alla data del recesso e per gli impegni assunti in funzione dell'adempimento degli obblighi previsti nel presente Accordo.

Articolo 6 - Responsabili dell'attuazione dell'Accordo

1. Sono indicati come Responsabili per l'attuazione di quanto previsto nel presente Accordo:

a) per il Consiglio Nazionale, il Consigliere Nazionale Gabriella Viggiano;

b) per il Notariato, il Notaio Vincenzo Gunnella.

Articolo 7 - Oneri economici

1. Per la realizzazione delle attività previste dal presente Accordo, restano a carico del Consiglio Nazionale tutti gli oneri sostenuti dal CNN, anche a mezzo di enti o soggetti preposti alla cura e gestione della infrastruttura informatica, relativi alla customizzazione del software ArSOS in uso presso il CNN.

2. Per l'implementazione di moduli aggiuntivi, modifica al software ovvero per ogni altra attività richiesta congiuntamente dalle Parti, anche in ragione di eventuali aggiornamenti normativi, ciascuna Parte sosterrà i relativi oneri economici nella misura del 50%. In caso di richiesta proveniente da una Parte soltanto, quest'ultima sosterrà integralmente i relativi oneri economici.

3. Resta salva la facoltà per le Parti di convenire una diversa distribuzione degli oneri economici in ragione dell'effettiva utilità o partecipazione alle spese.

Articolo 8 - Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano a garantire, per sé e per dipendenti, collaboratori o consulenti, l'obbligo di mantenere riservati dati, informazioni, documenti, processi, procedure, metodi di analisi, ricerche e ogni altro elemento informativo di cui vengano a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività comuni in esecuzione del presente Accordo, a non divulgarle a terzi e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente Accordo, astenendosi da ogni azione che possa nuocere ai risultati.

2. Le Parti si impegnano a far sì che, nel trattamento di dati, informazioni ed ogni altro elemento informativo di cui al comma 1, siano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dalle Parti, se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo.

3. Le Parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e particolari conformemente alla normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto di norme di sicurezza.

Art. 9 – Controversie e clausola di rinvio

1. Le Parti si impegnano a risolvere in via amichevole le controversie che dovessero sorgere nella esecuzione del presente Accordo. Per ogni controversia non componibile in via amministrativa bonaria è competente il Foro di Roma.

2. Per quanto non previsto nel presente Accordo, valgono le disposizioni del codice civile in quanto applicabili e le specifiche disposizioni della Legge n. 241 del 1990.

Art. 10 - Registrazione

1. Il presente Accordo, sottoscritto dalle Parti con firma digitale, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto.

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
il Presidente
prof. dott. Elbano de Nuccio

Consiglio Nazionale del Notariato
il Presidente
Notaio dott. Giulio Biino